

1. **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che, pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art.8 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24.04.1975 n. 130);

2. **sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici** assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall' art. 3 della legge 130/75);

3. **dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per le elezioni (**2 febbraio 2018**) è **sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso - ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della l.n.212/1956 come modificato dall'art. 4 l.n. 130/75); deve pertanto ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale. E' consentita altresì la propaganda a mezzo di automezzi appositamente attrezzati (c.d. Vele). Detti automezzi, però, non potranno sostare in pubblica strada e, dalle 21 alle 7 dovranno essere ricoverati in apposite autorimesse;

4. **non possono essere lanciati o gettati volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n.212/1956, come modificato dall'art. 4 l.n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

5. **dal 2 febbraio 2018 e per tutto il periodo della campagna elettorale, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore** (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n.773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

6. dalla **data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione**, sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati - pubblicazioni di confronto tra più candidati (art.7, comma 1 e 2, legge n.28/2000);

7. dal **15° giorno antecedente quello della votazione (17 febbraio 2018)** sino alla chiusura delle operazioni di votazione (**4 marzo ore 23**) è **vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

8. dal **giorno antecedente quello della votazione (3 marzo 2018)** e fino alla chiusura delle operazioni di voto (**4 marzo 2018, ore 23**) sono **vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta**, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 1 della l. n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della l. n. 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). È consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'articolo 1 della legge 212/1956, come modificato dall'art 1 della legge 130/75.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left margin and several smaller ones on the right margin.]

COMIZI E RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO.

I comizi in luogo pubblico, nei giorni feriali e festivi, potranno svolgersi tra le ore 9 e le ore 13, nonché tra le ore 16 e le ore 24.

I Sindaci dei Comuni della provincia provvederanno ad individuare le piazze ove si svolgeranno i comizi o le riunioni elettorali.

Ciascun comizio, qualunque sia il numero degli oratori, deve avere la durata massima di 90 minuti; mentre da domenica 25 febbraio a venerdì 2 marzo la durata di ogni comizio è limitata a 60 minuti per consentire a tutti i soggetti politici interessati di partecipare alla chiusura della campagna elettorale.

Qualora nella stessa località debbano succedersi più comizi, dovranno essere disposti intervalli adeguati, di durata non inferiore a 15 minuti, tra ogni comizio al fine di consentire la predisposizione del comizio successivo.

Resta chiarito che eventuali reclami per i casi di ritardo sull'ora fissata dovranno essere rivolti al responsabile del servizio di ordine pubblico, il quale, con il rappresentante del partito reclamante, richiamerà l'osservanza dell'orario concordato.

Gli orari sopra specificati dovranno essere rigorosamente rispettati e gli eventuali ritardi nell'inizio non daranno diritto a recuperi; questi potranno essere consentiti solo qualora manchi l'oratore successivo.

Nessuno dovrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi, nel corso dei quali sarà altresì vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici.

Resta escluso il contraddittorio nei comizi all'aperto, se non nella forma del dibattito preventivamente concordato tra i candidati e/o i partiti, gruppi e movimenti politici interessati.

Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze.

Sarà vietato il transito di mezzi mobili annuncianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi.

Si svolgeranno comizi o riunioni elettorali nei singoli Comuni, nei giorni del Santo Patrono e delle altre festività religiose, eventualmente ricorrenti nel corso della campagna elettorale, previe intese con le Autorità locali.

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole (durante le ore di attività didattica), delle case di cura e di riposo, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

PREAVVISO E TURNI DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI ELETTORALI

Per comizi e riunioni elettorali da tenersi in occasione delle elezioni politiche, il partito o gruppo promotore darà avviso per lettera in busta chiusa, consegnata a mano o inviata a mezzo lettera raccomandata, o telegramma o PEC indirizzati al Sindaco, che, per il servizio d'ordine pubblico, avvertirà la Questura (per il Comune capoluogo) o la competente Compagnia o Stazione Carabinieri (per i restanti Comuni della provincia), specificando l'ora d'inizio, la piazza prescelta, il nome dell'oratore, la durata del comizio o riunione elettorale.

[Handwritten signatures and initials]

In calce sarà indicato il nome e cognome del presentatore della richiesta autorizzato a modificarne, eventualmente, i termini.

Le piazze principali e le altre maggiormente richieste verranno assegnate dal Comune, al quale i partiti dovranno rivolgere istanza non oltre sette giorni antecedenti la manifestazione.

Alle ore 10 di ciascun giorno le lettere saranno aperte dal Sindaco, che assegnerà la piazza per i comizi e le riunioni elettorali dandone comunicazione alla Questura (per il Comune capoluogo) ed ai Comandi Compagnia o Stazione Carabinieri (per i restanti Comuni della provincia). Tali operazioni saranno svolte alla presenza dei relativi presentatori nell'intesa che ciascun mattino non saranno prese in considerazione altre lettere avviso che giungessero successivamente all'inizio dello spoglio delle lettere già presentate.

Si darà, quindi, lettura degli avvisi e saranno senz'altro aggiudicati luoghi ed orari per i quali esista un unico avviso.

Qualora, invece, due o più partiti o gruppi politici abbiano formulato avvisi per comizi o riunioni elettorali da tenersi contemporaneamente nello stesso luogo, i presentatori degli avvisi verranno invitati ad accordarsi per stabilire i necessari spostamenti, altrimenti si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione, tranne che per la giornata di venerdì 2 marzo, ove si procederà mediante sorteggio.

Di tutte le assegnazioni sarà redatto ogni mattina un apposito verbale da firmarsi da tutti i presenti.

Sulla base delle assegnazioni effettuate nei termini sopra descritti si svolgeranno i comizi e le riunioni elettorali nelle piazze all'uopo individuate.

RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

I Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, sono tenuti, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti (art. 19 della legge 10 dicembre 1993, n° 515).

A tale scopo, i Sindaci si impegnano a comunicare tempestivamente ai partiti, ai gruppi ed ai movimenti politici la eventuale disponibilità di dette strutture.

I partiti, gruppi o movimenti politici, si impegnano a non organizzare cortei, staffette ciclistiche e motorizzate, fiaccolate e qualsiasi parata in genere "a scopo di propaganda elettorale".

I partiti, gruppi o movimenti politici, concordano nel riconoscere natura di riunioni di propaganda elettorale ai festival, convegni, tavoli di propaganda e similari manifestazioni politicamente qualificate che abbiano luogo durante il periodo della campagna elettorale. Conseguentemente, tali manifestazioni saranno sottoposte alla disciplina della propaganda elettorale.

In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative, purché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 24.4.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale.

In tali postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve riguardare solo l'oggetto della specifica propaganda. In altri termini, i siti di cui trattasi non debbono svolgere propaganda diretta o indiretta concernente la consultazione elettorale.

I manifesti relativi alle suddette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several smaller ones on the right and bottom edges.]

Si concorda che i manifesti affissi negli spazi per le pubbliche affissioni devono essere defissi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 67, della legge 28.12.1995, n. 549, gli organizzatori delle manifestazioni sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

L'utilizzazione dei cosiddetti gazebo ai fini elettorali può essere consentita, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, solo a determinate condizioni:

a) non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati;

b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

In sostanza, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Resta valida la possibilità di sistemare tavolini mobili per la distribuzione di volantini di propaganda, senza autorizzazione comunale, dinanzi alle rispettive sedi elettorali, mentre per differenti luoghi sarà necessaria la predetta autorizzazione.

A norma del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24.4.1975 n. 130 e del 4° comma dell'art. 49 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, concernente il Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada), la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

Detta forma di propaganda elettorale deve essere svolta secondo i termini e le modalità previste dal citato art. 7 della legge 130/1975 e cioè soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salve diverse, motivate determinazioni più restrittive, adottate dagli Enti locali interessati, relativamente agli orari anzidetti.

PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LE VOTAZIONI

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione non siano comunque turbate le operazioni dei vari uffici elettorali sezionali, e l'espressione del voto sia protetta da ogni immediata pressione psicologica, la legge vieta talune forme di propaganda e, nei giorni della votazione, ogni forma di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Non sono consentiti:

i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda elettorale;

- dal 15° giorno antecedente la domenica delle votazioni è vietato rendere pubblici e comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici di voto degli elettori.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Luca G" and "MR".]

La violazione del divieto se commessa durante lo svolgimento delle votazioni è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4°, della l. 10.12.1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 4.2.1994 n. 88, convertito con legge 24.2.1994 n. 127.

Nei giorni delle votazioni, sono vietate altresì:

- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive;
- l'effettuazione di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni.

E' evidente che il divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali riguarda anche la propaganda fatta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

Al riguardo, si precisa che non costituisce forma di propaganda elettorale l'atto di indossare, da parte dei rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, anche nell'interno della sede della sezione elettorale, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano, in quanto a ciò autorizzati dalla legge per l'esercizio delle loro funzioni.

E', altresì, consentita la nuova affissione di giornali quotidiani e periodici nelle bacheche e vetrinette poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate dai Comuni alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

REGOLE DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

L'art. 9, comma 1, della l. 28/2000 dispone che il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, sia vigente dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Ne consegue che in detto periodo le Amministrazioni Pubbliche non possono svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Il Ministero dell'Interno ha precisato che l'espressione "Pubbliche Amministrazioni" deve essere intesa in senso oggettivo e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, purché a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle Pubbliche Amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze. Da ciò discende che rientrano nel divieto di cui all'art. 9 solo le attività di comunicazione elettorale collegabili, direttamente o indirettamente a qualsivoglia attività amministrativa. Non costituiscono attività di comunicazione le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Altra significativa disposizione, già menzionata al punto 5), è quella relativa ai sondaggi politici ed elettorali, come previsto dall'art. 8 della l. 28/2000, integrato dall'art. 14 della deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dell'1.3.2000, che prevede il divieto assoluto di pubblicazione o diffusione dei risultati dei sondaggi nei 15 giorni precedenti la data della votazione, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge 22.2.2000 n. 28, le disposizioni sulla diffusione a qualsiasi titolo di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'duce', 'Falleri', and 'AB'.]

Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del Tribunale ovvero che rechi indicazioni in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello Statuto o altro Ufficio del partito o del movimento politico.

I partiti e i movimenti politici sono tenuti comunque a fornire con tempestività all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le indicazioni necessarie.

PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO AFFISSIONI

La propaganda elettorale per il voto a liste e a candidati, a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956 n. 212.

E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale, inerenti la campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale nelle consultazioni, è consentita, negli appositi spazi allo scopo assegnati, con le modalità stabilite dalla Giunta municipale

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

Come noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano volti direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori.

L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi autorizzati, stante il divieto contenuto nell'art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, sui balconi ecc.. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale - riferendosi la legge n. 212/1956 alla disciplina delle affissioni su immobili - possa essere consentita l'affissione di stampati, inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale, su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, camper, roulotte, carrelli, ecc., (cosiddetta propaganda itinerante).

E' inoltre vietata:

- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;

- l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. E' fatta solo eccezione, anche per il giorno della votazione, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della legge n. 130/75);

- l'affissione dei manifesti sulle vetrine delle sedi dei partiti e comitati elettorali. Detti manifesti dovranno essere rivolti verso l'interno.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Pellegrini', 'Lelli', 'Duce', and 'MP']

DIVIETO DI FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E FIGURATIVA LUMINOSA MOBILE (art. 6 legge 212/56 e successive modificazioni).

Dal 30° giorno antecedente la data delle votazioni vige il divieto di ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In forza della predetta norma, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei Comuni.

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile. Deve, pertanto, ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (veicoli).

COMMITTENTE RESPONSABILE

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (art. 29, 3° comma, della legge n. 25.03.1993 n. 81 e art. 3, 2° comma, della legge n. 515/1993).

PUBBLICITA' DELLE LISTE ELETTORALI

Si rammenta che chiunque, per esigenze elettorali, può prendere visione, copiare o stampare liste elettorali comunali. Vanno conseguentemente accolte le istanze prodotte da candidati o da partiti, gruppi o movimenti politici, partecipanti alla competizione elettorale intese ad acquisire copia o a stampare le predette liste elettorali, verso rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Letto, approvato e sottoscritto nei fogli allegati che ne costituiscono parte integrante.

Pescara, 06/02/2018

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two columns. The signatures are varied in style, some being more legible than others. Some names are partially legible, such as 'C. L. Lefor', 'R. M.', and 'M. G.'. There are also some illegible scribbles and initials.